



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

NOTE.

1. Ricordiamo a tutti che la rivista dell'Unione delle Camere Penali Italiane, **“PAROLA alla DIFESA”**, è consultabile anche on line: <http://www.parolaalladifesa.it/>.
2. Il prossimo numero della Newsletter, dedicato al periodo 16.12.16-15.01.2017, uscirà dopo il 15 Gennaio 2017. Cogliamo l'occasione per augurare ai nostri lettori buone feste e felice anno nuovo.

INDICE:

1. Novità legislative.
2. Decisioni della Corte Costituzionale.
3. Sezioni Unite.
4. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.
5. Novità editoriali.
6. Incontri di studio e convegni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

1. Novità legislative.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

C. Cost. Ordinanza 9 novembre 2016 (dep. 5 dicembre 2016) nr. 259, Pres. Grossi, Rel Zanon.

Processo penale – Deposito della sentenza – Termini per l'impugnazione – Previsione che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al Procuratore Generale presso la corte di Appello e che, per questi, i termini per proporre impugnazione decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione – Manifesta inammissibilità.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera D del codice di procedura penale, come modificati rispettivamente dagli artt. 10, comma 5, e 11, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale dell'omessa previsione, in favore dell'imputato dichiarato assente, della notificazione dell'estratto della sentenza - che in passato era prevista per l'imputato contumace – a fronte della comunicazione oggi contemplata solo in favore del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, rilevando in particolare che, riguardando le norme interessate adempimenti successivi alla pubblicazione della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

sentenza e rientrando quindi nell'ambito del sistema delle impugnazioni (mirando a rendere effettivo l'esercizio del relativo diritto), stava al giudice dell'impugnazione valutare gli effetti della mancata previsione della notifica (all'imputato dichiarato assente) dell'avviso di deposito della sentenza e del relativo estratto.

3. Sezioni Unite.

[Sez. Un., Sent. n. 52274 del 29 settembre 2016 \(dep. 7 dicembre 2016\), Pres. Canzio, Rel. Amoresano, Imp. Rruschi, P.G. \(concl. conf.\).](#)

Sentenza contumaciale – Disciplina – Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge 28 aprile 2014, n. 67 – Rimessione in termini per la proposizione dell'appello – Possibilità per l'imputato rimesso in termini di accedere a riti alternativi.

(Artt. 175, comma 2, 438, 444, 468, 555; L. 28 aprile 2014, n. 67, artt. 11, 15-*bis*; L. 11 agosto 2014, n. 118, art. 1).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Corte hanno affermato che l'imputato, rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado per omessa conoscenza del procedimento, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, può chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo (nella specie: giudizio abbreviato).

La relativa ordinanza di rimessione n. 23161, emessa dalla Sez. II Pen., ud. 16 febbraio 2016 (dep. 1 giugno 2016), Pres. Fiandanese, Rel. Tutinelli, Imp. Rruschi, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 11.

QUESTIONI PENDENTI



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

[Sez. I Pen., ud. 26 maggio 2016 \(dep. 9 novembre 2016\), Ord. di rimessione n. 47215, Pres. Vecchio, Ric. De Angelis + altri.](#)

Questione penale pendente n. 39586 - Ud.: 22 dicembre 2016 - Rel.: De Amicis.

Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Morte del soggetto socialmente pericoloso - Destinatari - Successori a titolo universale o particolare - Beni fittiziamente intestati o trasferiti a terzi - Nullità atti di disposizione.

(Artt. 1, 4, 16, 20, 24 e 26, comma 1, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

Con la sopra indicata ordinanza di rimessione è stato devoluto alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito:

“Se, a seguito dell’azione di prevenzione patrimoniale esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso nei confronti dei successori a titolo universale o particolare, la confisca possa avere ad oggetto solo i beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità di fatto del “de cuius”, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, e, in tale ultimo caso, se sia o meno necessaria, rispetto alla confisca, la declaratoria di nullità dei relativi atti di disposizione, prevista dall’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011”

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sent. 26 aprile 2016 – 2 dicembre 2016, n. 51536, Pres. Piccialli, Rel. Cenci.](#)

Dolo intenzionale – Nozione – Raggiungimento della prova – Requisiti – Comportamento *non iure* – Sufficienza – Esclusione – Elementi ulteriori – Necessità.

La prova dell'intenzionalità del dolo (ergo: rappresentazione e volizione dell'evento come conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente ed obiettivo primario da costui perseguito) esige il raggiungimento della certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio" che la volontà dell'imputato sia stata



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto, da ricavarsi da elementi ulteriori rispetto al comportamento "non iure", come può emergere, a mero titolo di esempio, dal tenore dei rapporti tra l'agente e l'intraneo e/o il soggetto che dal provvedimento stesso riceve vantaggio patrimoniale.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI, Sent. n. 49538 del 22 settembre 2016 \(dep. 22 novembre 2016\), Pres. Paoloni, Rel. Corbo, Imp. Genchi +altri, P.G. \(concl. conf.\).](#)

Abuso di ufficio – Danno ingiusto – Lesione delle prerogative dei membri del Parlamento – Configurabilità.

(Art. 323 c.p., art. 4 Legge 20 giugno 2003, n. 140)

In tema di reato di abuso di ufficio, il danno ingiusto può essere costituito anche dalla lesione delle prerogative parlamentari, configurabile nell'ipotesi di acquisizione di tabulati di comunicazioni relativi ad utenze riferibili a deputati o senatori, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, ovvero mediante l'elaborazione di tali dati.

[Sez. II, sent. 24 novembre - 6 dicembre 2016, n. 52025, Pres. Fiandanese, Rel. Ariolli.](#)

Estorsione - In genere - Estorsione contrattuale - Elemento oggettivo - Ingiusto profitto e altrui danno - Configurabilità.

Ricorre la fattispecie dell'estorsione patrimoniale allorché al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti; in tal caso, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

[Sez. II, sent. 23 novembre-1 dicembre 2016, n. 51334, Pres. Davigo, Rel. Agostinacchio.](#)

Truffa - In genere - Ipotesi - Falsa dichiarazione all'I.N.P.S. da parte del datore di lavoro - Mancanza degli elementi costitutivi del reato - Configurabilità - Esclusione.

Non integra il reato di truffa la condotta del datore di lavoro che espone falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di assegni familiari, ottenendo dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, poiché mancano alcuni elementi costitutivi di tale reato quali gli artifici ed i raggiri, l'induzione in errore del soggetto passivo e, soprattutto, il danno patrimoniale all'ente previdenziale.

C. Leggi speciali.

[Sez. I, sent. 29 aprile-5 dicembre 2016, n. 51856, Pres. Cavallo, Rel. Di Giuro.](#)

Armi - In genere - Circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Ratio - Configurabilità - Criteri di valutazione.

In tema di delitti concernenti le armi, ai fini della concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare, in primo luogo, le componenti oggettive e soggettive del fatto e solo dopo, effettuato positivamente il predetto vaglio, può prendere in considerazione la qualità e la quantità delle armi detenute. Ed invero, ciò risponde alla "ratio" stessa della previsione di cui all'art. 5 della Legge n. 895 del 1967, che riconnette la riduzione della pena alla minore offensività del fatto, con riguardo ai valori della sicurezza e dell'ordine pubblico tutelati dalla normativa in materia di armi.

[Sez. IV, sent. 30 novembre 2016 – 14 dicembre 2016, n. 52876, Pres. Blaiotta, Rel. Pavich.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Art. 9 *ter* C.d.S. – Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore – Gara di velocità – Nozione.

La nozione di *gara di velocità*, in cui consiste la condotta sanzionata all'art. 9 *ter* C.d.S., è integrata quando fra due o più veicoli si accenda direttamente durante il percorso su strada, senza preventivo accordo e unicamente per decisione estemporanea di entrambi o di tutti i conducenti, una contesa consistente nel tentare di sorpassarsi e di superarsi reciprocamente in velocità; la volontà di ciascuno dei contendenti è, in qualche modo, frutto del trascinamento alla contesa da parte dell'altro tanto da generare un vicendevole condizionamento delle modalità di guida, in cui, a fronte della volontà di competere l'uno con l'altro, vi è tuttavia una sorta di tacito accordo di ingaggiare la gara e di proseguirla fino a che non vi sia un vincitore, ossia il più veloce.

[Sez. V sent. 15 novembre 2016 – 9 dicembre 2016 n. 52294, Pres. Sabeone, Rel. Caputo.](#)

Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive – Formulazione del divieto – Esigenza di poter determinare con certezza i luoghi in questione.

Il provvedimento di inibizione ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive o di imposizione dell'obbligo di presentazione agli uffici di polizia deve essere “formulato in modo da consentire l'osservanza del provvedimento medesimo”, in quanto il riferimento contenuto nell'art. 6 L. 401/1989 a “manifestazioni sportive specificamente indicate” richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, per la evidente lunghezza dell'elencazione) ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento.

[Sez. III, sentenza 8 settembre – 6 dicembre 2016 n. 51897 – Pres. Carcano – Rel. Di Nicola.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Sussiste continuità di tipo d'illecito tra la previgente formulazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e la rimodulazione del precetto intervenuta a seguito del D. Lgs. n. 151 del 2015, nel senso che costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell'art. 4 Stat. Lav. è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38 della stessa legge.

[Sez. III, sentenza 15 settembre – 6 dicembre 2016 n. 51905 – Pres. Amoresano – Rel. Renoldi.](#)

Lavoro – D. Lgs. 81/2008 – Procedura amministrativa - Condizione di procedibilità dell'azione penale - Effetti processuali.

In relazione alle contravvenzioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, poiché il preventivo esperimento della procedura amministrativa di estinzione dell'illecito, secondo la consolidata opinione giurisprudenziale, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale, il Giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni stabilite dal citato provvedimento legislativo, deve accertare d'ufficio che si siano regolarmente svolti tutti vari passaggi della procedura.

[Sez. I, sent. 13 settembre-1 dicembre 2016, n. 51400, Pres. Di Tomassi, Rel. Di Giuro.](#)

Reati militari - Reati contro la disciplina militare - Abuso di autorità - Ingiuria a un inferiore - Espressioni volgari prive di connotazioni offensive tra pari - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di ingiuria a un sottoposto, la posizione di supremazia gerarchica dell'autore rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressione volgari, pur e ormai prive di connotazioni offensive nel linguaggio comune e tra pari, in quanto le stesse riacquistano il loro specifico significato spregiativo se rivolte al sottoposto in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 52, comma terzo, Cost. *(Nella specie, la Corte ha ritenuto*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

manifestamente infondato il motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva invocato una lettura "costituzionalmente orientata", nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione, dell'art.196 cod. pen. mil. pace, evidenziando come nell'ordinamento comune i fatti di ingiuria abbiano perso ogni rilevanza penale, considerata l'abrogazione, a far data dal 6 febbraio 2016, dell'art. 594 c.p., e lamentando che non possano caricarsi di un'irrealistica valenza offensiva, come da decum della Corte militare di appello, le espressioni proferite al sottoposto, pacificamente entrate a far parte del gergo comune).

Sez. III, sentenza 8 settembre – 6 dicembre 2016 n. 51894 – Pres. Carcano – Rel. Di Nicola.

Stupefacenti – Art. 73 c. V D.P.R. 309/90 – Modifiche legislative - Verifica trattamento sanzionatorio.

In tema di violazione di norme relative alla legge stupefacenti non sempre la disciplina sopravvenuta può ritenersi più favorevole di quella precedente perché lo *ius superveniens* se da un lato ha determinato un abbassamento del trattamento sanzionatorio ha, per converso, comportato il ripristino del principio secondo cui la detenzione simultanea di più sostanze stupefacenti o psicotrope, non appartenenti alla medesima tabella o al medesimo gruppo omogeneo di tabelle, dà luogo a fattispecie criminose distinte. Per stabilire, quindi, se il trattamento sanzionatorio, originariamente differenziato per le diverse tipologie di droghe, incida o meno, sulla legalità della pena comminata per una pluralità di condotte, occorre che il Giudice di merito proceda, con logica ed adeguata motivazione, ad una valutazione in concreto della singola vicenda processuale.

Sez. III, sentenza 21 luglio – 6 dicembre 2016 n. 51889 – Pres. Ramacci – Rel. Renoldi.

Sversamento di reflui sul suolo – Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Attività di autolavaggio – Sussistenza.

Gli impianti di autolavaggio hanno carattere di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa rispetto a quella dei normali scarichi delle



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

civili abitazioni, per la presenza di residui inquinanti, quali oli minerali, sostanze chimiche contenute nei detersivi.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 5 ottobre 2016 – 13 dicembre 2016 n. 52619, Pres. Savani, Rel. Zaza.](#)

Appello – Integrazione fra decisioni – Necessaria valutazione in concreto dei motivi di appello

In presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo di legittimità: tuttavia, in tal caso è necessario che di vera e propria integrazione si tratti e che quindi la motivazione della sentenza di secondo grado rechi un esame delle censure proposte dall'appellante, esprimendo una specifica valutazione delle doglianze proposte, sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado, ed evidenziando un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio.

[Sez. IV, sent. 27 settembre 2016 – 15 dicembre 2016, n. 53357, Pres. Ciampi, Rel. Dovere.](#)

Arresto in flagranza di reato – Convalida — Decorrenza del termine per eseguire la convalida – Momento di perdita della libertà personale – Tempestività della udienza di convalida – Momento rilevante – Materiale presentazione all'udienza dell'arrestato – Effettiva trattazione dello specifico procedimento – Irrilevanza.

In tema di individuazione del tempo dell'arresto in flagranza di reato, esso va colto nel momento in cui il soggetto perde la libertà personale, sicché è a quel momento che occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell'inizio dell'udienza di convalida, essendo irrilevante la circostanza che il verbale di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

arresto sia stato redatto in un momento successivo. Ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dal quarto comma dell'art. 558 cod. proc. pen. per la presentazione da parte del P.M. dell'arrestato all'udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo è sufficiente la "presentazione" in udienza, non rilevando che l'inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga successivamente perché postposto alla conclusione di altro giudizio già in corso in quel momento.

[Sez. IV, sent. 24 novembre 2016 – 14 dicembre 2016, n. 52868, Pres. Blaiotta, Rel. Gianniti.](#)

Art. 168 *ter* c.p.p. – Estinzione del reato per superamento periodo di messa alla prova – Sanzioni amministrative accessorie della sospensione o del ritiro della patente – Erogabilità da parte del giudice – Esclusione – Trasmissione degli atti al Prefetto competente – Necessità – Sussistenza.

Il giudice il quale pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato *ex* art. 168 *ter* co. 2 cod. pen. per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o del ritiro della patente, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (ai sensi dell'art. 223, comma 4 e dell'art. art. 224 comma 3 C.d.S.).

[Sez. V sent. 12 ottobre 2016 – 5 dicembre 2016 n. 51734, Pres. Sabeone, Rel. Fidanzia.](#)

Atti preliminari al dibattimento – Proscioglimento predibattimentale *ex* art. 131 bis c.p. – Audizione della persona offesa

L'art. 469 bis c.p.p. riconosce alla persona offesa che compaia all'udienza il diritto di essere sentita anche in ordine alla valutazione di particolare tenuità del fatto di reato commesso ai suoi danni: è



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

evidente che tale diritto viene del tutto frustrato ove venga omessa la citazione della stessa persona offesa e, ciò nonostante, si proceda emettendo sentenza ex art. 131 bis c.p.

Sez. II, sent. 10 novembre-2 dicembre 2016, n. 51565, Pres. Diotallevi, Rel. Pacilli.

Azione penale - Querela - Proposizione e ricezione - Atto di querela non personalmente presentato dal querelante - Autenticazione della sottoscrizione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In caso di presentazione della querela da parte di una persona giuridica, l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza è requisito ulteriore rispetto all'autentica della sottoscrizione, laddove la querela venga depositata da altro soggetto, all'uopo incaricato, o spedita per posta in piego raccomandato (*Applicando al caso di specie tali principi, la Corte ha affermato la correttezza della decisione impugnata, con conseguente rigetto del ricorso, non recando la querela in esame – depositata da uno soltanto dei due procuratori speciali, muniti di firma congiunta – l'autentica della sottoscrizione dell'altro procuratore speciale*).

Sez. II, sent. 15 novembre-2 dicembre 2016, n. 51567, Pres. Fumu, Rel. Filippini.

Difesa e difensori - In genere - Termine a difesa previsto dall'art. 108, comma 1, c.p.p. - Assenza di reali esigenze difensive - Abuso del processo - Diniego del termine o concessione di termini ridotti - Nullità - Esclusione - Fattispecie.

Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, c.p.p., non integra nullità qualora la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva, perché in questo caso si è in presenza di un c.d. abuso delle facoltà processuali (*La Corte ha escluso l'ipotesi di abuso per la nomina del difensore un giorno prima dell'udienza, evidenziando come nessuna strategia diretta ad abusare del processo fosse stata rilevata dalla Corte di Appello, limitatasi ad assegnare un termine difforme dal dettato legislativo, palesemente del tutto incongruo rispetto alla adeguata preparazione di qualsiasi difesa, con il semplice richiamo alla non complessità del procedimento, per giunta in assenza di esplicitate ragione di urgenza*).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

[Sez. III, sentenza 10 ottobre – 12 dicembre 2016 n. 52378 – Pres. Amoresano – Rel. Scarcella.](#)

Giudizio di Appello – Art. 597 c.p.p. – Divieto di reformatio in peius – Riqualificazione dell'imputazione originaria di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio in quello di concussione – Sussistenza.

Sussiste la violazione del divieto di *reformatio in peius* nel caso in cui la Corte di Appello riqualifichi l'originaria imputazione di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio in quella di concussione.

[Sez. IV, sent. 24 novembre 2016 – 6 dicembre 2016, n. 51958, Pres. Blaiotta, Rel. Serrao.](#)

Giudizio di rinvio seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione – Sopravvenuta *abolitio criminis* alla sentenza di legittimità che ha disposto l'annullamento con rinvio – Abolizione (anche parziale) di reati oggetto di giudicato parziale – Dichiarabilità in sede di giudizio di rinvio – Sussistenza.

Nel giudizio di rinvio, ed eventualmente in quello successivo di legittimità qualora non si sia provveduto, deve essere riconosciuta la sopravvenuta *abolitio criminis* (diversamente dal caso di sopravvenienza di una *lex mitior*) anche quando l'annullamento non abbia attinto i punti della decisione riguardanti i presupposti della condanna (*Fattispecie in tema di art. 10 bis D.Lgs. 74/2000, in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello emessa in sede di giudizio di rinvio, la quale aveva rigettato la richiesta di assoluzione per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, rivolta dalla difesa in ragione dell'introduzione delle nuove, più alte soglie di rilevanza penale previste dall'art. 7, co. 1, d. Lgs. 158/2015. Tali nuove soglie, costituendo, secondo l'insegnamento della S.C., elemento costitutivo del reato, hanno comportato una abolitio criminis parziale del reato in contestazione, in ragione della quale il reato contestato doveva essere dichiarato non più previsto dalla legge già in sede di giudizio di rinvio).*

[Sez. I sent. 27 ottobre 2016 – 7 dicembre 2016 n. 52180, Pres. Di Tomassi, Rel. Cairo.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Misure cautelari – Criteri di scelta – Ipotesi ex art. 274 comma IV c.p.p. – Motivazione.

Il concetto di “rilevanza” richiamato dall’art. 275 comma IV c.p.p. è strettamente connesso alla graduazione delle esigenze cautelari e deve essere di tale portata da fare ritenere assolutamente insostituibile il carcere.

Nel procedere a simile giudizio è evidente che non si può prescindere dai precedenti penali e dalle pendenze giudiziarie ed è altrettanto certo che in presenza di una condizione di incensuratezza, riguardante soggetto appartenente alle cd. categorie *deboli* indicate nell’art. 275 comma quarto c.p.p., non possa aprioristicamente escludere la sussistenza delle suddette esigenze cautelari di rilevanza eccezionale, anche se in questi casi si impone uno sforzo motivazionale rafforzato ed il giudice di merito ha il dovere di esplicitare le ragioni che lo inducono a superare il divieto normativo e ad applicare la misura di massimo rigore.

[Sez. V sent. 15 novembre 2016 – 9 dicembre 2016 n. 52306, Pres. Sabeone, Rel. Catena.](#)

Misure cautelari – Giudice competente – Criterio di individuazione.

Competente ad adottare i provvedimenti cautelari è il giudice che procede e che, al tempo stesso, ha la concreta ed effettiva disponibilità degli atti processuali, poiché non avrebbe senso radicare la competenza a provvedere nel giudice che procede al momento della richiesta, prescindendo dall’evoluzione processuale della vicenda e non tenendo conto del fatto che solo la materiale disponibilità degli atti consente un vaglio completo sull’applicabilità della misura e la sussistenza dei relativi requisiti normativi.

[Sez. V sent. 27 giugno 2016 – 15 dicembre 2016 n. 53132, Pres. Bruno, Rel. Pezzullo.](#)

Misure cautelari - Interrogatorio di garanzia – Avviso al difensore – Tempestività.

E’ illegittimo l’interrogatorio di garanzia dell’indagato qualora l’avviso al difensore non sia tempestivo, ex art. 294 c.p.p., avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

al compimento dell'atto e di svolgere un'adeguata scelta difensiva; ne consegue che, a tal fine, non solo devono essere considerati fattori eterogenei – quali la distanza che separa lo stesso difensore dal luogo in cui l'interrogatorio si svolga e la rapidità dei mezzi di comunicazione e di locomozione – ma anche i tempi necessari all'esame degli atti processuali, ancorché già depositati.

In particolare, la mancata indicazione, nel testo normativo, di un termine tassativo, utile a fissare il significato dell'aggettivo “tempestivo”, rende necessario il ricorso a un criterio ermeneutico che tenga conto della concreta possibilità, per il difensore, di essere fisicamente presente al compimento dell'atto e di svolgere un'adeguata assistenza difensiva, nel senso che deve riconoscersi al difensore la possibilità di esaminare gli atti processuali, sebbene già depositati in precedenza.

[Sez. V sent. 23 settembre 2016 – 13 dicembre 2016 n. 52628, Pres. Savani, Rel. De Gregorio.](#)

Misure cautelari – Reati di cui all'art. 275 comma terzo c.p.p. – Esigenze cautelari – Decorrenza del tempo – Rilevanza.

In tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275 terzo comma c.p.p., pur operando una presunzione “relativa” di adeguatezza della custodia in carcere, la considerevole distanza temporale dei fatti contestati deve, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47, essere considerata dal giudice ai fini della valutazione in termini di attualità delle esigenze cautelari, potendo la pur persistente presunzione, così come disposto dal medesimo art. 275 c.p.p., trovare contrasto in “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, desumibili anche dal tempo trascorso dai fatti addebitati.

[Sez. V sent. 23 settembre 2016 – 13 dicembre 2016 n. 52628, Pres. Savani, Rel. De Gregorio.](#)

Misure cautelari – Riesame – Motivazione del Tribunale – Integrazione della decisione del Gip – Limiti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Anche dopo la novella della L. 47/2015, il Tribunale del Riesame può ancora integrare la motivazione del Giudice per le indagini preliminari o motivare per relazione ad essa, purché l'apparato argomentativo adottato dal Gip non si riduca a motivazione apparente o non si risolva in formule stereotipate e purché i giudici del merito diano conto delle ragioni per le quali ritengono di attribuire al materiale indiziario significato e valore idonei all'emissione o alla conferma della misura.

[Sez. V sent. 12 ottobre 2016 – 5 dicembre 2016 n. 51736, Pres. Sabeone, Rel. Lignola.](#)

Patteggiamento – Calcolo della pena – Irrilevanza dei passaggi intermedi.

Ai fini della valutazione della legalità della pena di cui è stata chiesta l'applicazione, deve aversi riguardo al risultato finale indicato dalle parti, indipendentemente dai singoli “passaggi” interni, in quanto è proprio tale risultato che assume valenza “esterna”, quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti. Di conseguenza, ai fini del rispetto dell'art. 99, ultimo comma c.p., occorre considerare l'aumento di pena applicato per la recidiva al netto della riduzione per il rito e non l'aumento operato sulla pena base, prima della riduzione finale”.

Nel ribadire il principio di cui sopra, la Corte ha ricordato altresì l'esistenza di un diverso e recente orientamento (di cui è espressione Se. I 32172/2015) secondo il quale la valutazione giudiziale nella congruità della pena indicata dalle parti deve avere riguardo all'entità della sanzione concordata prima di operare la riduzione ai sensi dell'art. 444 I c.p.p.

[Sez. I, sent. 3 maggio-5 dicembre 2016, n. 51840, Pres. Cavallo, Rel. Rocchi.](#)

Prove - Chiamata di correo - Dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia che abbia avuto contatti con altri collaboratori di giustizia - Utilizzabilità ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna - Condizioni - Specifico obbligo di motivazione sulla incidenza dei contatti sugli apporti collaborativi - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di chiamata di correo, le dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia che abbia avuto contatti con altri collaboratori possono essere poste a fondamento di una sentenza di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

condanna solo all'esito di approfondita ed esaustiva motivazione che escluda ogni negativa incidenza degli incontri e dei colloqui sulla credibilità, autonomia ed affidabilità delle dichiarazioni medesime. Peraltro, quando le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (*Fattispecie, relativa ad imputazioni per omicidio e tentato omicidio aggravati dalla premeditazione nonché ai sensi dell'art. 7 Legge 203 del 1991, in cui la Corte ha ritenuto che la sentenza dovesse essere annullata per una nuova valutazione che analizzasse accuratamente il tema dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e della credibilità delle loro dichiarazioni*).

Sez. II, sent. 28 ottobre-7 dicembre 2016, n. 52257, Pres. Prestipino, Rel. De Santis.

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Sequestro probatorio - Oggetto - Motivazione sulla concreta finalità probatoria perseguita per l'accertamento dei fatti - Necessità - Fattispecie.

In tema di sequestro probatorio del corpo di reato, la motivazione del provvedimento impositivo del vincolo reale deve essere modulata in relazione al caso concreto e dovrà, in particolare, essere rafforzata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza (*Fattispecie in materia di appropriazione indebita, nella quale il collegamento tra i beni e la fattispecie evocata nell'incolpazione provvisoria risultava giuridicamente condizionato dalla risalente acquisita disponibilità da parte di terzi estranei al procedimento; tale circostanza, secondo la Corte, pur non valendo ad escludere tout court la necessità di ablazione, avrebbe imposto, nondimeno, che delle ragioni giustificatrici fosse dato esaustivo conto*).

Sez. II, sent. 7 ottobre-7 dicembre 2016, n. 52246, Pres. Prestipino, Rel. Ariolli.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Prove - In genere - Consulenza sulle tracce di saliva - Reperti prelevati all'insaputa dell'imputato - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

Il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, mediante il sequestro di un bicchierino di caffè offerto dalla polizia giudiziaria, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 c.p.p. — e dunque senza ricorrere ad un provvedimento di perquisizione e sequestro — in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona (*Fattispecie relativa alla dedotta violazione delle garanzie difensive con riferimento alle modalità di acquisizione dei materiali biologici rinvenuti sui bicchieri di plastica utilizzati dall'indagato allorché si trovava detenuto. In motivazione, la Corte ha osservato che il ricorrente risultava essersi completamente disfatto dei bicchieri, avendoli gettati nel cestino della spazzatura presente nella cella ove si trovava, con la conseguenza che, per effetto dell'abbandono, gli stessi avevano assunto la natura di res nullius e, dunque, doveva ritenersi perfettamente legittima l'attività di raccolta operata dalla polizia giudiziaria*).

Sez. V sent. 23 settembre 2016 – 13 dicembre 2016 n. 52615, Pres. Savani, Rel. De Gregorio.

Prove – Valutazione delle dichiarazioni del coimputato – Criteri di riferimento.

Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, prima ancora di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 comma terzo c.p.p. alcuna specifica tassativa sequenza logica temporale.

Sez. II, sent. 2 novembre-6 dicembre 2016, n. 52015, Pres. Fiandanese, Rel. Pacilli.

Sentenza - Dispositivo - Dispositivo letto in udienza e dispositivo scritto in calce - Contrasto - Conseguenze - Legittimità - Fattispecie.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo scritto in calce alla motivazione non determina alcuna nullità, prevalendo il dispositivo della sentenza letto in udienza, che, ove contenga statuizioni incomplete, può essere anche integrato (*In conformità al principio esposto, la Corte ha ritenuto prevalente il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fissato nel dispositivo letto in udienza rispetto a quello trascritto nella sentenza impugnata e, conseguentemente, l'appello tempestivo*).

Sez. III, sentenza 9 giugno – 5 dicembre 2016 n. 51692 – Pres. Amoresano – Rel. Liberati.

Udienza preliminare – Art. 33 sexies c.p.p. – Dichiarazione di incompetenza funzionale del Giudice dell'udienza preliminare a seguito di riqualificazione del fatto – Abnormità del provvedimento – Sussistenza.

È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del Giudice dell'Udienza Preliminare il quale, investito dal Pubblico Ministero della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che ne preveda la celebrazione, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 33 sexies c.p.p. perché proceda a citazione diretta, dovendo il Giudice fare esercizio dei poteri ea lui conferiti nel rispetto dei paradigmi normativi delineati rispettivamente dagli artt. 425 e 429 c.p.p.

Sez. II, sent. 17 novembre-1 dicembre 2016, n. 51324, Pres. Prestipino, Rel. Pazzi.

Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - In genere - Valutazione del G.U.P. - Parametro di riferimento - Idoneità a sostenere l'accusa in dibattimento - Necessità - fattispecie.

In base all'art. 425, 3° comma, c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio e cioè quando mancano le condizioni per pervenire ad una prognosi favorevole all'accusa. Pertanto, il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui le fonti di prova a carico



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

dell'imputato si prestino a letture alternative o aperte o, comunque, ad essere diversamente valutate in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 13 giugno-5 dicembre 2016, n. 51875, Pres. Cavallo, Rel. Di Giuro.](#)

Benefici penitenziari - Permesso premio - Condanna per "motivi di mafia" - Contestazione della circostanza aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 - Necessità - Esclusione - Desumibilità - Sentenza di condanna o ordinanza del Giudice dell'esecuzione - Ammissibilità.

Il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4bis Ord. Pen. opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito nella Legge n. 203 del 1991, non sia stata formalmente contestata, ma sia verificata come sussistente attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna o, anche, dell'ordinanza del giudice della esecuzione ricognitiva dell'identità del disegno criminoso tra i fatti separatamente giudicati (*Nella specie, relativa al diniego di concessione di un permesso premio, la Corte ha ritenuto che il predetto accertamento incidentale fosse stato legittimamente operato sia dal Magistrato che dal Tribunale di sorveglianza, con riferimento al tenore delle imputazioni e soprattutto al contenuto motivazionale delle sentenze in esecuzione, da cui era stato desunto che i reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90 erano stati senza dubbio commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p., in quanto perpetrati quando il ricorrente ancora apparteneva all'associazione di riferimento e ritenuti in continuazione con la sua partecipazione associativa*).

[Sez. I sent. 29 ottobre 2016 – 7 dicembre 2016 n. 52182, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Cumulo di pene - Istanza di concessione benefici e presenza titoli di reato ostativi – Possibilità di procedere a scioglimento del cumulo – Giudice competente.

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti in esecuzione, è legittimo lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, il quale trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero dei delitti elencati nella L. 354 1975 art. 4 bis, al fine di accertare se il condannato abbia o meno terminato di espiare la parte di pena relativa ai delitti cosiddetti ostativi.

In tal caso, l'eventuale scioglimento del cumulo di pene in esecuzione, se ed in quanto finalizzato ad individuare la parte di pena riferibile a reati ostativi all'applicazione di benefici penitenziari rispetto a quella imputabile a reati non ostativi, non può mai formare oggetto di autonoma pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, dovendosi al riguardo ritenere competente soltanto la magistratura di sorveglianza, in via incidentale ed in funzione della decisione – ad essa spettante – circa la concedibilità o meno dei suddetti benefici.

Sez. I, sentenza 5 luglio – 12 dicembre 2016 n. 52491 – Pres. Siotto – Rel. Saraceno.

Giudizio di esecuzione - Artt. 666 e 657 c. 3 c.p.p. – Rimozione effetti giuridici norma dichiarata costituzionalmente illegittima – Sussistenza – Presupposti.

Anche nel solo caso di completa esecuzione della sola pena detentiva ma non anche di quella pecuniaria, permane l'interesse del condannato alla rimozione degli effetti ancora perduranti della violazione conseguente all'applicazione della norma espunta dall'ordinamento giuridico e, dunque, alla rimozione di tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo irreversibili perché già consumati. Sicché, nell'ipotesi in cui residua la sola pena pecuniaria, non può trascurarsi l'interesse alla rideterminazione della pena, unitariamente intesa, posto che limitatamente a tale segmento sanzionatorio, ove la sanzione penale non fosse stata ancora scontata, il condannato potrebbe



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

legittimamente chiedere, ai sensi dell'art. 657 c. 3 c.p.p., la decurtazione della pena detentiva scontata senza titolo ovvero eccedente rispetto a quella eventualmente rideterminata.

Sez. I, sent. 13 settembre-5 dicembre 2016, n. 51883, Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella.

Liberazione anticipata - Partecipazione all'opera di rieducazione - Esclusione con riguardo a semestri diversi da quello in cui vi è stata una trasgressione - Legittimità limitatamente ai semestri precedenti - Fattispecie.

In tema di liberazione anticipata, è corretto affermare che una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto. A tal fine, è richiesta una congrua motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva (*Nella specie, la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, con motivazione sufficiente, aveva indicato le ragioni per le quali i comportamenti indicati riverberavano anche al di fuori del momento in cui erano stati posti in essere*).

Sez. I sent. 29 novembre 2016 – 7 dicembre 2016 n. 52183, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Liberazione anticipata – Preclusione di cui all'art. 4 bis O.P.

La preclusione introdotta dalla L. 354/1975 art. 4 bis - per cui l'accesso alle misure alternative alla detenzione previste dal capo 6 (compresa quindi anche la liberazione anticipata) non può consentirsi a chi si trovi detenuto per delitti dolosi, quando il procuratore nazionale o distrettuale antimafia abbia comunicato e attestato, d'iniziativa o su segnalazione del competente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblici, l'attualità dei collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata – presuppone che la condizione ostativa sia accertata in concreto e che specifici elementi sintomatici indichino la perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, tale da giustificare la sua sottrazione sia



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

alle misure alternative sia ai benefici penitenziari premiali, a prescindere dall'entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato doloso commesso.

I giudizi di pericolosità sociale del condannato espressi dal procuratore nazionale o distrettuale antimafia non possono essere recepiti acriticamente ma, oltre a fondarsi su dettagliati e non generici elementi di fatto, devono essere riscontrati e sottoposti alla considerazione critica del giudice, quanto all'apprezzamento dei dati fattuali esposti ed alla loro valenza dimostrativa dell'esistenza di detti collegamenti con la criminalità organizzata. Inoltre, la conduzione di tali verifiche deve comunque estendersi anche agli ulteriori elementi di valutazione emersi altrimenti nel corso dell'istruttoria.

Sez. I, sentenza 11 ottobre – 13 dicembre 2016 n. 52820 – Pres. Siotto – Rel. Rocchi.

Ordinamento penitenziario – artt. 21 ter e 30 L. 26 giugno 1975 n. 354 – Possibilità per il Giudice adito di provvedere alla luce dei vari istituti esistenti.

L'art. 21 ter Ord. Pen. allarga il ventaglio delle opzioni a disposizione della Magistratura di Sorveglianza per venire incontro alle esigenze che la Costituzione e il legislatore hanno indicato essere degne di tutela; da ciò ne deriva che, se il detenuto basa la domanda sulla scorta di una situazione di fatto particolare, il Giudice può e deve provvedere alla luce dei vari istituti disponibili indipendentemente dal titolo della domanda proposta.

(Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza rigettava l'istanza di reclamo proposta avverso una richiesta ex art. 30 legge 354/75 e la Corte di Cassazione, adita a seguito di ricorso del condannato, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata sulla scorta del principio sopra riportato).

Sez. I, sentenza 9 settembre – 13 dicembre 2016 n. 52819 – Pres. Vecchio – Rel. Magi.

Ordinamento penitenziario – artt. 35 bis e 35 ter L. 26 giugno 1975 n. 354 – Calcolo spazio vitale all'interno della cella collettiva.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Per spazio minimo individuale in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, il che comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto.

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I, sentenza 11 ottobre – 13 dicembre 2016 n. 52822 – Pres. Siotto – Rel. Boni.](#)

Impugnazione – Art. 680 c.p.p. – Misure di sicurezza – Termini - Sospensione periodo feriale.

A norma dell'art. 680 c.p.p. al procedimento d'impugnazione di provvedimenti in materia di misure di sicurezza si applicano le disposizioni generali sulle impugnazioni; pertanto anche l'appello proposto al Tribunale di Sorveglianza resta soggetto alla disciplina generale dei termini processuali di cui alla legge n. 742 del 1969 art. 1.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Alberto Cadoppi, Stefano Canestrari, Adelmo Manna, Michele Papa: ***DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA*** Utet



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Pietro Capello: ***GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO DI PREVENZIONE: RAPPORTI E CRITICITA'*** Key Editore

Ottorino Capparelli, Luca Lanzino: ***MODELLI DI GESTIONE DEL RISCHIO E COMPLIANCE EX D. LGS. 231/2001*** Ipsoa

Salvatore Centonze, Ludovica Giovedì: ***TERRORISMO E LEGISLAZIONE D'EMERGENZA*** Key Editore

Federica Centorame: ***PRESUNZIONI DI PERICOLOSITA' E COERCIZIONE CAUTELARE*** Giappichelli

Leonardo Degl'Innocenti, Francesco Faldi: ***IL RIMEDIO RISARCITORIO EX ART. 35 TER ORD. PEN. E la tutela dei diritti del detenuto*** Giuffrè

Anna Paola Della Bella: ***IL "CARCERE DURO" TRA ESIGENZE DI PREVENZIONE E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI*** *Presente e futuro del regime detentivo speciale ex. Art. 41 bis o.p.* Giuffrè

Antonio Fiorella: ***LA LEGGE PENALE E LA SUA APPLICAZIONE*** *Le strutture del diritto penale* Giappichelli

Giulia Fiorelli: ***L'IMPUTAZIONE LATENTE*** Giappichelli



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Riccardo Giannuzzi: ***LA TESTIMONIANZA INDIRETTA*** Key Editore

Pierpaolo Martucci: ***I CRIMINI NON CONVENZIONALI*** Key Editore

Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'UCPI (a cura di): ***L'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA IN ITALIA. LIBRO BIANCO SUI RAPPORTI TRA MEZZI DI COMUNICAZIONE E PROCESSO PENALE*** Pacini

Alessandro Pasta: ***LA DICHIARAZIONE DI COLPEVOLEZZA. LA LOGICA DELL'IPOTESI, IL PARADIGMA DELL'INTERESSE*** Cedam

Roberto Rampioni (a cura di): ***DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA*** Giappichelli

Mario Riberi: ***LA GIUSTIZIA PENALE NEL CODICE NAPOLEONICO*** Giappichelli

Angelo Zampaglione: ***LA PROVA NEI PROCESSI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA*** Cedam

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***IL PROCESSO PENALE 2.0 I crimini informatici e le nuove tecnologie***
(Associazione Culturale Osservatorio Penale)

Roma, venerdì 16 dicembre 2016 ore 9.30, Residenza Farnese, Via del Mascherone 59



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 17 – 15 dicembre 2016

Incontro studio: ***L'INFLUENZA DEL DIRITTO PENALE EUROPEO SULL'ORDINAMENTO NAZIONALE*** (Camera Penale Veronese)

Verona, venerdì 16 dicembre 2016 ore 14.10, Corte di assise – Via dello Zappatore

Convegno: ***ALFREDO DE MARSICO: LA TOGA E LA PAROLA*** (Camera Penale di Catanzaro)

Catanzaro, venerdì 16 dicembre 2016 ore 15.30, Sala Convegni I.T.I.S. “ E. Scalfaro”

Tavola Rotonda: ***CRIMINI INFORMATICI Cyberstalking, Cyberbullismo, Pericoli del web***
(Camera Penale di Patti)

Patti, sabato 17 dicembre 2016 ore 9.30, Sala Comunale, Piazza Mario Sciacca

Conferenza: ***PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL SISTEMA PENALE modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*** (Camera Penale di Prato)

Prato, lunedì 19 dicembre 2016 ore 15, Palazzo delle Professioni, Via Pugliesi 26

Incontro di inaugurazione: ***VII CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER DIFENSORI, PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI NEL PROCESSO MINORILE “MARCO GIACOMINI”*** (Camera Penale Veneziana “ Antonio Pognici”)

Venezia, venerdì 13 gennaio 2017 ore 14.45, Tribunale per i minorenni

Incontro ***CORSO DI FORMAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DEL RIESAME PER AVVOCATI E MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO: Il Riesame. Le competenze del Tribunale della Libertà. Il giudicato cautelare*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia giovedì 26 gennaio 2016 ore 15.30, Tribunale di Venezia, Santa Croce 430